

AS694 - GARE A EVIDENZA PUBBLICA AVENTI AD OGGETTO FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Roma, 22 aprile 2010

Comune di Pula
Comune di Isernia
Associazione Nazionale Comuni Italiani

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni sulle modalità di affidamento da parte dei comuni del servizio di previdenza integrativa a favore dei propri dipendenti e, in particolare, del personale della polizia municipale, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/92, Codice della Strada. La prassi in materia appare, infatti, piuttosto variegata sia in ordine alla scelta dei comuni di ricorrere a procedure selettive tra più operatori, in luogo dell'affidamento diretto, sia nella formulazione specifica degli eventuali bandi e degli altri atti di gara.

Al riguardo, si rileva che le gare ad evidenza pubblica, o altre modalità di selezione che comunque consentano la partecipazione di più operatori, sono lo strumento più appropriato per favorire il più ampio confronto competitivo nell'offerta dei servizi di previdenza complementare. Proprio l'ampia diffusione di procedure basate sulla partecipazione di una pluralità di imprese e sul confronto tra le offerte potrebbe incentivare la concorrenza tra gli operatori, con benefici in termini di maggiore scelta tra i prodotti offerti e riduzioni di prezzo degli stessi. Appare pertanto opportuno che vi sia un più ampio ricorso a procedure che consentano il confronto competitivo, siano esse gare ad evidenza pubblica specificatamente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 163/06, Codice dei contratti pubblici, siano esse procedure selettive di altra natura che meglio si possono adattare alle realtà territoriali di minori dimensioni.

Inoltre, i bandi, il capitolato speciale e, in genere, tutti gli atti delle procedure di selezione, in coerenza con quanto segnalato dall'Autorità in molti settori economici, dovrebbero essere formulati in modo da richiedere soltanto i requisiti e le condizioni di partecipazione strettamente necessari in ragione della tipologia del servizio oggetto di gara e delle specifiche esigenze dell'ente locale interessato. Ciò al fine di favorire la massima partecipazione da parte delle imprese e, quindi, il più ampio confronto competitivo anche tra le diverse forme di previdenza complementare. Infatti, l'imposizione di requisiti economici, tecnici o di altra natura, laddove non necessaria, scoraggia la partecipazione alle gare e ha, quindi, effetti negativi in termini concorrenziali. Ciò vale ad esempio con riferimento agli oneri economici di partecipazione, ai requisiti comprovanti la pregressa esperienza, alla tipologia di prodotti offerti. In questa prospettiva, anche nell'ambito di queste procedure, sarebbe auspicabile un ampio confronto competitivo tra le diverse forme di previdenza complementare e, quindi, anche tra le imprese offerenti, quali imprese di assicurazioni e le società di gestione del risparmio.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
